

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 422

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, BALZAMO, BASSANINI, LAGORIO, ANDÒ, SALADINO, LENOCI, BORGOGGIO, NONNE, BABBINI, BUCCICO, SPINI, ALBERINI**

*Presentata il 25 luglio 1979*

### Stato giuridico ed economico degli amministratori locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una legge, che voglia riconsiderare l'intera condizione degli amministratori locali (Enti elettivi diretti ed Enti od organismi di secondo grado) non può proporsi soltanto gli obiettivi della maggiorazione o dell'adeguamento delle attuali indennità e dei rimborsi legati all'attività svolta nell'interesse dell'Ente.

L'obiettivo primario è invece quello di rovesciare una concezione, che è nata col Regno d'Italia, ed ha scavalcato la stessa Costituzione repubblicana, secondo la quale il pubblico amministratore, in quanto investito di funzione onorifica, e perciò « beneficiario » del potere concessogli dallo Stato, poiché dotato di censo e di prebende e poiché saltuariamente impegnato da un'amministrazione guidata da scrupolosi funzionari e tenuta sotto controllo dalle Prefetture, poteva ritenersi più che remunerato dagli onori della ca-

rica e dalla soddisfazione di operare per il pubblico bene. Concezione che spiega come non sia mai sorta l'idea di configurare la prestazione dell'Amministratore come attività lavorativa e il rapporto relativo, se non di lavoro subordinato, quanto meno di carattere professionale.

Con questo di contraddittorio, alla luce di quanto disponeva già la legge comunale e provinciale del 1915: che, mentre da un lato si riconosceva il carattere onorifico della carica, frutto di una investitura legata alla concessione dell'autorità dello Stato centralistico, dall'altro si costruiva una fitta rete di disposizioni regolanti la responsabilità degli amministratori in termini di estremo rigore e fiscalismo (articoli 251-265 della legge comunale e provinciale del 1934).

Le leggi che, in seguito, si occuparono delle indennità di carica (anche quelle del periodo repubblicano e successive alla

Costituzione) non solo considerarono l'attribuzione dell'indennità come mera possibilità, ma la legarono alla situazione finanziaria dell'Ente (decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1: « Al sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica... »; legge 11 marzo 1958, n. 208: « Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta un'indennità mensile di carica... »).

È soltanto con la legge attualmente in vigore (legge 26 aprile 1974, n. 169) che si modifica la natura puramente facoltativa della indennità, ponendola in termini vincolanti per i Comuni e le Province, pur in limiti quantitativi modesti e ferme restando tutte le precedenti esclusioni e classificazioni discriminatorie nei confronti dei componenti le Giunte.

In effetti, al di fuori di tale modifica seppure importante, e a parte gli aggiornamenti nella misura delle indennità, la legge del 1974 non ha apportato modificazioni sostanziali o di rilievo sul piano dei principi.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra attività elettiva e attività professionale (pubblica e privata) esiste non solo una insufficiente regolamentazione, ma, con l'avvento dello statuto dei lavoratori, si è creata una ulteriore discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.

Mentre infatti lo « Statuto » consente a tutti i lavoratori eletti a cariche pubbliche (da quella di parlamentare a quella di membro dei Consigli comunali) di chiedere l'aspettativa, non retribuita ma utile ai fini della carriera e della pensione, la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, prevede tale possibilità solo per i consiglieri regionali, per i presidenti di Provincia, per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Per gli assessori comunali (aventi o no la delega di vice sindaco) la facoltà di richiedere l'aspettativa spetta a coloro che operano nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, mentre, per quanto riguarda gli assessori provin-

ciali, tale facoltà spetta solo nelle province con popolazione superiore ai 700.000 abitanti.

Appare del tutto insufficiente la facoltà che la stessa legge 12 dicembre 1966, n. 1078, prevede per pubblici dipendenti che non possono richiedere l'aspettativa, cioè quella di ottenere i permessi necessari all'espletamento del mandato.

La natura del rapporto esistente tra eletto ed Ente elettivo, il tipo di remunerazione corrisposta, il presunto carattere di saltuarietà attribuito comunemente allo svolgimento della funzione, nonostante la meticolosa previsione di doveri e di responsabilità, non hanno consentito sino ad oggi il riconoscimento all'amministratore locale di tutti i benefici conseguenti allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Nessuna delle leggi in vigore (neppure la 12 dicembre 1966, n. 1078, che, per taluni aspetti, rappresenta un passo avanti su tale terreno e si fa carico di attenuare i danni per il pubblico dipendente che sia stato collocato in aspettativa) prevede trattamenti assistenziali e previdenziali, meccanismi di adeguamento dell'indennità, assegni per carichi di famiglia, e così via. Vi si prevede, invece, in loro favore — ma ciò è conseguente del carattere anomalo del rapporto e del tipo di retribuzione — una parziale esenzione dall'imposta personale sui redditi (solo il 40 per cento dell'indennità vi è soggetta).

Una siffatta concezione della funzione di amministratore locale non può che definirsi classista, fortemente limitativa di diritti fondamentali, discriminatoria e antiautonomatica.

La gratuità della carica consentiva, e in una qualche misura consente ancora adesso, di poter attribuire la carica elettiva solo a persone economicamente indipendenti, se non proprio benestanti; consentiva allora (sin dalla riforma attuata da Carlo Alberto, e soprattutto durante il fascismo) di avere il controllo diretto da parte del Governo sugli Enti locali, esercitando su di essi non solo i pesanti controlli prefettizi, ma un vero e proprio diritto di scelta, essendo sistematica ed

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

inevitabile la esclusione delle classi lavoratrici (operai e impiegati, piccoli operatori, artigiani) a solo vantaggio della borghesia e degli abbienti.

Le giustificazioni che, anche in sede legislativa, venivano date non possono coprire le vere ragioni politiche ed ideologiche che orientarono tutta la materia.

L'avvento della Repubblica, la caduta di molte discriminazioni nei confronti dei lavoratori e dei cittadini, anche sul piano elettorale, il nuovo configurarsi dello stato democratico e il ruolo riconosciuto alle autonomie locali, le stesse modificazioni quantitative e qualitative della funzione e dei compiti dell'amministratore locale, non hanno, tuttavia, consentito in questi anni di poter ribaltare in sede di disciplina ordinaria la vecchia concezione e riconoscere all'amministratore locale il pieno godimento del diritto che l'articolo 51 della Costituzione riconosce esplicitamente a tutti i cittadini.

I principi secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive, che, per l'esercizio della carica, ciascuno deve poter disporre del tempo necessario, che resta intangibile il diritto a conservare il posto di lavoro, raccordati a quelli più generali contenuti nell'articolo 3 (primo e secondo comma); nell'articolo 36, primo comma, nell'articolo 38, secondo comma, e valutati alla luce degli articoli 5, 114, 128 e 129 della Costituzione, avrebbero dovuto consentire, già da tempo, di affrontare il problema di un nuovo stato giuridico ed economico degli amministratori locali.

Le difficoltà a cui una proposta di legge sulla materia andrà incontro non saranno solo difficoltà di carattere finanziario (che certamente esistono), ma soprattutto di natura politica, frutto in parte di resistenze, se non di controffensive, anti-autonomistiche, quali verificammo ancora oggi dopo l'avvento della legge n. 382, del 1975 e nonostante le professioni pressoché universali di fede autonomistica.

Per convincere gli avversari di questa piccola riforma o per scuotere gli scettici e gli indifferenti, non può bastare solo l'entrata in vigore della legge n. 382 del

1975 e la lievitazione impressionante dei poteri locali (soprattutto dei comuni).

È, certo, un argomento di grande rilievo che si aggiunge a tutti gli altri che — come si diceva poco fa — erano già di per sé sufficienti a smuovere e a convogliare le volontà politiche necessarie.

Già prima dell'avvento della legge n. 382 e dei decreti attuativi i compiti dell'amministratore locale avevano assunto difficoltà e complessività rilevanti.

La crescita della partecipazione di base, la dialettica tra forze politiche, il confronto continuo tra istituzioni e forze sociali hanno ampliato a dismisura in questi ultimi anni l'attività amministrativa, sempre più proiettata all'esterno dagli organi tradizionali (Consiglio e Giunta). Tutto ciò ha portato l'amministratore ad essere politico e tecnico insieme, a occuparsi di più degli apparati e dei problemi della società civile (servizi sociali, problemi del lavoro, economia, territorio) che non degli apparati della burocrazia comunale e provinciale e del loro funzionamento.

Il comune e la provincia, che diventano sempre di più punto di passaggio obbligato per lo sviluppo della comunità locale, sollecitano tempi non definiti di impegno, disponibilità pressoché completa delle proprie energie, professionalità nuove, complesse, soggette ad arricchimenti che nessuna accademia pubblica, né corsi di aggiornamento o di riqualificazione hanno mai offerto agli amministratori.

Le autonomie sono articolazioni dello Stato e i loro amministratori operano (anche se esiste un interesse partitico), soprattutto per conto dello Stato, per soddisfare interessi che lo Stato riconosce e tutela.

Né crediamo che occorran altre teorizzazioni, se non quelle che vengono suggerite dal ruolo e dalla funzione degli Enti locali nel processo di rinnovamento del paese, dalla complessità dei compiti — assorbenti di ogni altra attività nella generalità dei casi — degli amministratori locali, dalle loro responsabilità non solo politiche ma amministrative, civili e pena-

li le quali, in qualche caso, conducono a pagare di persona prezzi altissimi.

Il dettato della Costituzione, all'articolo 51, interpreta con notevole preveggenza questo ruolo e queste difficoltà quando implicitamente riconosce che l'esercizio della funzione pubblica elettiva richiede tutto il tempo necessario anche a costo di sospendere la precedente attività (il riferimento alla conservazione del posto è significativo): segno questo che la funzione pubblica richiede che l'impegno dell'amministratore sia totale.

Le assemblee elettive devono aprirsi ai giovani, agli operai, ai lavoratori della terra, ai piccoli artigiani, tutte categorie oggi (e a ogni turno elettorale il fenomeno si accentua) limitatamente rappresentate.

È ormai matura la necessità di riesaminare complessivamente la materia delle indennità degli eletti a cariche pubbliche.

La proposta di legge che il PSI ha predisposto ed ha collegato alla proposta di riforma delle autonomie locali nasce dalle considerazioni svolte in precedenza e cerca di riaffermare alcuni criteri fondamentali che, di seguito, sinteticamente, vengono indicati.

La revisione delle indennità di carica ha tenuto presente sia la necessità di elevare i vari scaglioni, aumentando in percentuale maggiore quelli più bassi rispetto agli ultimi scaglioni ed ha unificato in uno scaglione i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Ha riunito in una fascia unica, che va da 10.000 a 50.000 abitanti, la quinta e la sesta fascia della legge 169, riducendo complessivamente le fasce da 11 a 6.

Si è voluto affermare il principio che ogni amministratore con funzione di sindaco o di vice sindaco debba avere garantito il minimo vitale, anche se la dimensione del Comune è minima (ma è in tale tipo di comune che spesso il sindaco è un « tuttofare »).

Oltre che per gli amministratori dei comuni e delle province viene prevista una indennità di carica anche per gli am-

ministratori delle aziende municipalizzate o consortili.

L'attività degli amministratori viene considerata « attività lavorativa » a tutti gli effetti anche se essa non sempre si svolge a tempo pieno (per esempio nei piccoli Comuni).

La retribuzione — per evitare dannose forme di privilegio — va assoggettata alla imposta personale sull'intero ammontare ed è soggetta alle ritenute per oneri sociali.

Alla retribuzione vanno legati tutti gli emolumenti accessori e i benefici conseguenti (assegni familiari, assistenza sanitaria, pensione reversibile o indennità *una tantum*).

Ai consiglieri è attribuito il gettone di presenza anche per la partecipazione alle commissioni di dipartimento, di assessorato, di concorso.

Tutte le spese di viaggio, comunque sostenute in ragione della carica (sia di consigliere che di amministratore), sono soggette a rimborso.

Quanto al rimborso delle spese di viaggio esso interessa i consiglieri anche per la partecipazione a riunioni convocate dal capo dell'Amministrazione o dai singoli assessori.

L'aspettativa diventa una facoltà sia per il dipendente pubblico che privato. Viene equiparata pertanto la posizione degli amministratori in rapporto al tipo di attività professionale svolta e si riconosce a tutti i sindaci, presidenti di provincia, di comunità montana e di aziende municipalizzate o consortili, la facoltà di chiedere l'aspettativa non retribuita conservando il diritto al posto e agli altri benefici.

A differenza di ciò che oggi avviene — con gravissime difficoltà soprattutto per i pubblici dipendenti a svolgere il proprio mandato — nella proposta si esclude la possibilità di richiedere l'aspettativa solo per i sindaci dei comuni inferiore ai 10.000 abitanti e per gli assessori dei comuni con popolazione al di sotto dei 50 mila abitanti.

La mancata utilizzazione dell'aspettativa non impedisce all'amministratore di svolgere il proprio mandato, poiché può usufruire del permesso per un numero di ore necessario.

La materia dei permessi, sia agli amministratori che ai semplici consiglieri, deve essere però attentamente e rigorosamente disciplinata allo scopo di impedire abusi (che già esistono diffusamente).

Resta il problema di coloro che svolgono una libera attività professionale; il cui mancato guadagno non può facilmente essere integrato.

Il diritto a pensione e l'assistenza sanitaria maturano nei confronti del datore di lavoro pubblico o privato o dell'Ente locale.

Il diritto a pensione si consegue col compimento del 65° anno di età (a meno che non si diventi inabile prima di tale età) senza distinzione tra amministratore uomo e donna, e dopo avere svolto almeno 5 anni di attività (si cumulano, a tale fine, anche periodi svolti prima dell'entrata in vigore della legge). Per coloro che non abbiano raggiunto il periodo minimo di 5 anni è prevista un'indennità *una tantum*, da rapportarsi alle annualità o alle mensilità prestate.

Basta qualche anno, infatti, per svia-re proficue attività, specialmente le libere professioni per cui è giusto riconoscere un indennizzo all'amministratore.

L'indennità di quiescenza è ovvio che sia reciprocamente reversibile tra i coniugi.

Vanno coperti da assicurazione stipulata dall'Ente (e con un modesto contributo da parte degli amministratori) i rischi di morte e di invalidità permanente derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore, o a ragione e in funzione di essa. Ad esempio dovranno essere coperti i rischi derivanti da infortunio occorso anche in occasione dei viaggi e degli spostamenti per raggiungere la sede dell'ente in ragione del mandato di amministratore e di consigliere.

Per eliminare una grave e non sostenibile discriminazione esistente a danno

degli amministratori locali, non solo rispetto ai membri del Parlamento, ma degli stessi consiglieri regionali, con l'articolo 18 si è voluto introdurre il principio della insindacabilità in favore degli amministratori locali per le opinioni espresse e per gli atteggiamenti assunti nel corso delle sedute delle assemblee, delle commissioni, dei comitati esecutivi.

È un principio riparatore, che non esclude l'assunzione di misure disciplinari nei confronti di quegli eletti che si rendano responsabili di atti, gesti o espressioni offensive.

La democrazia — se consideriamo il prezzo pagato per conquistarla e gli sforzi e l'impegno che il Paese profonde per difenderla e svilupparla — è un valore che può ben richiedere dei sacrifici.

Le autonomie locali sono espressione, parte, strumento dello Stato democratico.

Coloro che le amministrano e le onorano col proprio impegno e la propria abnegazione, coloro che le esaltano e fanno quanto è possibile per renderle (così come sta avvenendo in questi anni) più rispondenti alle necessità sociali e più capaci di rappresentare interessi autentici, crediamo che meritino, quantomeno, il riconoscimento che il loro operare va soprattutto nell'interesse della democrazia.

D'altra parte l'incidenza delle indennità e dei rimborsi spese sull'ammontare delle spese correnti e di funzionamento degli Enti locali oggi è del tutto irrilevante.

La prima delle due voci, in molti casi, non supera l'1 per mille delle spese correnti, mentre tale percentuale arriva attorno allo 0,50 per cento delle spese per il personale.

La dignità delle decine di migliaia di amministratori, i quali danno il meglio di sé tra mille difficoltà, spesso isolati, non sufficientemente assistiti ed organizzati; ma soprattutto la dignità delle istituzioni per cui essi operano, crediamo che meritino anche un maggiore onere per il bilancio dello Stato.

Sono i costi della democrazia e della crescita culturale e politica, oltre che istituzionale del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI.

## ART. 1.

*(Finalità).*

La condizione giuridica ed economica degli amministratori è disciplinata dalla presente legge, finalizzata a consentire la più ampia partecipazione degli eletti alle attività politiche ed amministrative dei poteri locali, in conformità all'articolo 51 della Costituzione.

## ART. 2

*(Beneficiari dell'indennità).*

Ai sindaci, ai membri della Giunta dei comuni; ai presidenti e ai membri della Giunta delle province; ai presidenti, vice presidenti e membri dei Comitati esecutivi delle comunità montane e ai presidenti le Commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate e consortili è corrisposta, nella misura di cui ai successivi articoli, una indennità mensile, per 13 mensilità, a cui si aggiungono eventuali assegni familiari per carichi di famiglia.

## ART. 3.

*(Indennità di carica).*

Agli amministratori locali è corrisposta una indennità mensile di carica per tredici mensilità, nella seguente misura:

1) ai sindaci e ai presidenti delle province una indennità pari agli emolumenti globalmente percepiti dal segretario dello stesso comune o provincia;

2) agli assessori dei comuni sino a 10.000 abitanti il 30 per cento di tale indennità;

3) agli assessori dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti il 50 per cento di tale indennità;

4) agli assessori dei comuni aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti, agli assessori provinciali, ai presidenti delle aziende municipalizzate o consortili il 70 per cento di tale indennità;

5) ai presidenti delle comunità montane il 70 per cento degli emolumenti globalmente percepiti dal segretario della comunità stessa.

#### ART. 4.

*(Ritenute fiscali).*

L'indennità di cui agli articoli precedenti è assoggettata per intero alle ritenute per le imposte personali sui redditi. Essa viene accertata annualmente dal consiglio o dall'assemblea dell'ente, con atto allegato al bilancio dell'ente tra le spese di ordinario funzionamento.

#### ART. 5.

*(Indennità di carica per i lavoratori indipendenti o non collocati in aspettativa).*

A coloro che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa ai sensi del successivo articolo 9 o che percepiscano redditi da lavoro indipendente spetta il 50 per cento dell'indennità di carica loro spettante ai sensi del precedente articolo.

#### ART. 6.

*(Indennità di presenza).*

Ai consiglieri comunali, provinciali, delle Comunità montane e delle aziende municipalizzate o consortili è corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta, cui abbiamo effettivamente partecipato, nella seguente misura:

1) consiglieri comunali di comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti, lire 5.000;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) consiglieri comunali di comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti; consiglieri delle Comunità montane e delle aziende municipalizzate o consortili, lire 10.000;

3) consiglieri comunali e provinciali di enti con popolazione fino a 500.000 abitanti, lire 20.000;

4) consiglieri comunali o provinciali di enti con popolazione di oltre 500.000 abitanti, lire 30.000.

Una indennità di pari importo spetta per la partecipazione a sedute di commissione, istituite dal consiglio o dall'assemblea, ed a quelle di concorso; ciascun componente degli organi di cui si tratta non può percepire l'indennità per più di due sedute in una stessa giornata.

## ART. 7.

*(Aggiornamento dell'indennità di presenza)*

L'indennità di presenza viene aggiornata annualmente in misura corrispondente all'aumento dell'indennità integrativa speciale.

## ART. 8.

*(Rimborso spese ed indennità di missione).*

Ai consiglieri comunali, provinciali e delle Comunità montane, nonché ai componenti dei Consigli delle Aziende municipalizzate o consortili è dovuto il rimborso di tutte le spese di viaggio — sia per l'uso di servizi pubblici che del mezzo proprio — nonché di tutte le spese di soggiorno che abbiano effettivamente sostenuto per esigenze di mobilità derivanti dall'espletamento del loro mandato, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del territorio comunale, provinciale o consortile per raggiungere la sede dell'Ente per le riunioni di Consiglio o di Giunta e per le attività degli organi deliberanti ed esecutivi.

Qualora la missione di cui al precedente comma abbia durata superiore a dodici ore è altresì corrisposta una indennità giornaliera pari al doppio della indennità di presenza.



Le modalità di rimborso delle spese di cui ai commi precedenti verranno stabilite dagli Enti interessati.

Tutte le indennità previste dalla presente legge, ad eccezione della indennità di presenza alle sedute del Consiglio o di assemblea, alle indennità di missione nei casi previsti dal presente articolo e dei rimborsi spese, non sono cumulabili con quelle di parlamentare o di consigliere regionale.

## CAPO II

### RAPPORTO TRA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E LA CARICA ELETTIVA.

#### ART. 9.

*(Aspettative e permessi).*

I lavoratori dipendenti sia da Enti pubblici che da privati datori di lavoro, i quali siano eletti alla carica di amministratori, possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Danno diritto al collocamento in aspettativa, di cui al precedente comma, le seguenti cariche:

a) sindaco di comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, Presidente di Comunità montana, Presidente di azienda municipalizzata o consortile;

b) Presidente o componente la Giunta provinciale;

c) componente la Giunta comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

I lavoratori eletti alle cariche di cui sopra, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione e per un minimo di 50 ore mensili. Tale diritto compete, altresì, a tutti gli eletti nelle cariche di cui sopra

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e che non godano della facoltà di essere collocati in aspettativa.

I consiglieri comunali, provinciali e delle Comunità montane, nonché i componenti delle Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate o consortili hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento del loro mandato. I periodi di aspettativa e di assenza autorizzata, previsti dai precedenti commi, sono considerati come effettivamente prestati, sia ai fini della carriera che del trattamento di quiescenza.

## ART. 10.

*(Trattamento economico).*

Ai lavoratori collocati in aspettativa, ai sensi dell'articolo precedente, spetta, oltre l'indennità di carica, un assegno — pensionabile al pari dell'indennità di carica — a carico dell'Ente presso il quale svolgono il loro mandato, corrispondente all'eventuale eccedenza tra lo stipendio di godimento e sue modificazioni dipendenti dai contratti collettivi e l'indennità di carica. Le quote di aggiunta di famiglia sono anch'esse a carico dell'Ente presso il quale è svolto il mandato.

## ART. 11.

*(Trattamento previdenziale).*

I periodi di aspettativa di cui al precedente articolo 9 sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.

## CAPO III

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE,  
ASSISTENZIALE E DI QUIESCENZA.

## ART. 12.

(Previdenza ed assistenza).

L'indennità di carica e l'eventuale assegno integrativo di cui all'articolo 15 sono soggetti a ritenuta previdenziale.

I contributi previdenziali sono versati alla Cassa per le pensioni degli amministratori degli Enti locali, che viene istituita con la presente legge. Alla predetta cassa sono iscritti a loro richiesta gli amministratori dei Comuni, Province e Comunità montane nonché delle Aziende municipalizzate e consortili che beneficino degli emolumenti di cui al primo comma del presente articolo. I contributi da versare dalle Amministrazioni locali sono calcolati sull'ammontare dell'indennità e dell'eventuale assegno integrativo. Gli amministratori versano all'amministrazione locale un contributo commisurato ad una percentuale dell'indennità e dell'assegno di cui al comma precedente.

L'amministratore consegue il diritto a pensione al compimento del 65° anno di età e, anteriormente, quando è inabile, con una iscrizione alla Cassa di almeno 5 anni; l'iscrizione per un periodo inferiore attribuisce il diritto ad una indennità *una tantum*. Gli amministratori di cui all'articolo 9 della presente legge, che abbiano svolto per almeno 5 anni tale attività nel periodo compreso tra la liberazione della rispettiva provincia e l'entrata in vigore della presente legge, sempreché non risultino già assicurati per tale periodo hanno la facoltà di riscattare i contributi previdenziali relativi a detti periodi o presso la cassa per le pensioni degli amministratori degli enti locali oppure presso l'istituto previdenziale al quale risultino iscritti.

Con successiva legge saranno fissati: lo ordinamento della Cassa pensioni, l'am-

montare dei contributi, le modalità per la determinazione della pensione, della indennità *una tantum* e le condizioni di reversibilità, nonché il riscatto di periodi di cariche amministrative svolte anteriormente alla istituzione della Cassa.

L'assistenza sanitaria agli amministratori è erogata con le stesse modalità e nei limiti previsti per i dipendenti degli Enti locali.

#### CAPO IV

##### ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELLE ASSEMBLEE.

#### ART. 13.

(Assistenza).

A favore degli amministratori e dei componenti delle Assemblee comunali, provinciali, di Comunità montane e delle Aziende municipali o consortili sono stipulati, a carico dell'Ente, contratti di assicurazione contro i rischi di morte o di invalidità permanente dipendenti da infortunio che possa occorrere nell'esercizio o a motivo dell'espletamento della carica.

Gli assicurati concorrono all'onere di tale assicurazione con un contributo pari allo 0,50 per cento dell'indennità mensile lorda di carica.

#### CAPO V

##### INSINDACABILITÀ DEI CONSIGLIERI ELETTIVI.

#### ART. 14.

(Insindacabilità dei consiglieri).

Il consigliere comunale, provinciale e di Comunità montana è insindacabile per le opinioni espresse e i voti dati nello svolgimento delle sedute delle rispettive Assemblee, Giunte, Comitati esecutivi e Commissioni.

Può essere soggetto, ad iniziativa del Presidente e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, alla sanzione disciplinare della riprovazione o della espulsione dall'aula o della sospensione.

Su richiesta dell'interessato e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, il presidente dispone la cancellazione dai verbali della seduta delle frasi o parole ritenute oltraggiose o irraguardose.

## CAPO VI

### COPERTURA FINANZIARIA.

#### ART. 15.

*(Copertura del maggiore onere finanziario).*

All'onere derivante dalla presente legge per il 1979 si provvede mediante il corrispondente aumento del capitolo interessato dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1979 e successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la conseguente variazione del bilancio.